SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1996.

Delega del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni concernenti i servizi tecnici nazionali al Ministro dei lavori pubblici dott. Antonio Di Pietro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di delegare al Ministro dei lavori pubblici, dott. Antonio Di Pietro, l'esercizio delle funzioni concernenti il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro dei lavori pubblici, dott. Antonio Di Pietro, è delegato ad esercitare le funzioni concernenti i servizi tecnici nazionali, nonché quelle di Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

96A5171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1996 è pari a 81.713 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 agosto 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5172

DECRETO 6 agosto 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1996 è pari a 81.713 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 agosto 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5173

DECRETO 6 agosto 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1996 è pari a 81.713 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 agosto 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Atelier - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gardone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 luglio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Atelier - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gardone (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «L'Atelier - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gardone (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Dario Ambrosini in data 10 aprile 1986, rep. n. 11496, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Paolo Napoli, nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1946, residente in via Codignole n. 32/D, Brescia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5094

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuovo corriere rapido - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 dicembre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Nuovo corriere rapido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo corriere rapido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Massimo Di Paolo in data 24 settembre 1990, rep. n. 25411, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giovanni Roberto Cambiaso, nato a Busalla (Genova) il 24 giugno 1963 e residente in via Marconi, 23, Bogliasco (Genova), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5095

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa La Graziella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Quargnento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 25 ottobre 1995 con la quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa La Graziella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Quargnento (Alessandria);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa La Graziella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Quargnento (Alessandria), costitui-

ta per rogito notaio Mussa Carlo in data 4 novembre 1977, rep. n. 75995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. Astori Chiaffredo, nato il 25 febbraio 1929 in Alessandria, ivi residente con studio in via Turati, n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5096

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Co.Pel. a r.l.», in Tolentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 dicembre 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Co.Pel. a r.l.», con sede in Tolentino (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Co.Pel. a r.l.», con sede in Tolentino, costituita per rogito notaio dott. Alberto Mari in data 11 luglio 1980, rep. n. 20120, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massei Umberto, nato a Treia il 26 gennaio 1958 e residente in piazza Oberdan, 8 Macerata, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5114

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoratori edili uniti - S.r.l.» già «Cooperativa ACLI di lavoratori edili uniti - S.r.l.», in Buccinasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 novembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoratori edili uniti - S.r.l.» già «Cooperativa ACLI di lavoratori edili uniti - S.r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoratori edili uniti - S.r.l.» già «Cooperativa ACLI di lavoratori edili uniti - S.r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari in data 19 marzo 1972, rep. n. 27628, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Arrigo D. Schilke, nato a Ferrara il 28 ottobre 1943 con studio in Milano, via G. Frua n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5115

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia ortese Pietro Nenni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 gennaio 1996 con la quale il tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Edilizia ortese Pietro Nenni -

Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orta Nova (Foggia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia ortese Pietro Nenni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Luigi Tacchi Venturi in data 27 febbraio 1984, rep. n. 43069, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Celestino Scarimboli, nato a Foggia il 1° novembre 1923 ed ivi residente in via A. Guglielmi, 10 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5116

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 1996.

Deroga per la campagna 1996-97 per la trasformazione delle uve da tavola.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, recante modalità relative alla vinificazione delle uve da tavola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995;

Considerato che permangono le motivazioni che hanno determinato la disciplina di un trattamento derogatorio per la trasformazione delle uve da tavola nella campagna 1995-96;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato Stato-regioni nella riunione tenutasi il 17 luglio 1996;

Decreta:

Articolo unico

Al secondo paragrafo dell'articolo unico del decreto ministeriale 1° agosto 1995 la dizione «la campagna vitivinicola 1995-96» è sostituita con «le campagne vitivinicole 1995-96 e 1996-97».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 129

96A5113

DECRETO 31 luglio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Massa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 19 giugno 1996 nella provincia di Massa;

piogge alluvionali dal 19 giugno 1996 al 21 giugno 1996 nella provincia di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali dal 19 giugno 1996 al 21 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli;

Massa: piogge alluvionali del 19 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Massa, Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A5112

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 16 maggio 1996.

Modificazione al regolamento generale della Corte.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 6, ultimo comma, e 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Ha approvato

le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale:

Articolo unico

L'art. 23 del regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20 gennaio 1966, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice più anziano, al quale può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente».

Roma, 16 maggio 1996

Il Presidente: FERRI

96A5123

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 12 luglio 1996, n. 239F.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno - Delibera CIPE del 13 marzo 1996 - Modalità di attuazione della convenzione.

Alle regioni interessate
Alle amministrazioni comunali interessate
Ai comitati regionali e alle sezioni di controllo
Alla Associazione nazionale dei comuni italiani - A.N.C.I.
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I.S.P.E.L.
Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale delle politiche di coesione, via Puanciani, 16 - Roma
Alla Cassa depositi e prestiti - Roma

Con la deliberazione 13 marzo 1996 il CIPE ha disposto la possibilità per i comuni costituiti in bacini di utenza in gestione diretta, di utilizzare la forma associativa prevista dall'art. 24 della legge n. 142/1990: la «Convenzione» in alternativa alla costituzione del consorzio al fine di dare attuazione alla gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas metano.

Il comma secondo della suindicata delibera prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprie determinazioni, apporti le conseguenti necessarie modifiche alla circolare n. 5317 del 6 luglio 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Si determinano pertanto le seguenti modalità:

1) *Soggetti interessati alla convenzione:*

a) soggetti interessati alla convenzione sono tutti i comuni (sia della 1ª che della 2ª fase di metanizzazione) finanziati, esistenti nel bacino di utenza, costituito ai sensi delle delibere CIPE 25 ottobre 1984, 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988;

b) la convenzione è aperta al successivo ingresso dei comuni del bacino non ancora finanziati;

c) nel caso di un futuro finanziamento di un comune facente parte di bacini già dotati di convenzione, è necessario che tale comune aderisca alla associazione già costituita, alle condizioni già definite per gli altri comuni;

2) *Unitarietà e durata della gestione associata:*

Nel rispetto dei presupposti di fattibilità dei bacini accertati in sede di deliberazione CIPE, si ribadisce la necessità di una gestione unitaria del bacino per la durata non inferiore alla scadenza dei mutui relativi all'ultimo comune finanziato nel bacino. La conduzione del servizio nell'intero bacino dovrà quindi essere affidata ad un unico soggetto imprenditoriale in grado di assicurare a tutti i comuni congrui ristorni economici (canone di locazione degli impianti), adeguati livelli di qualità nei servizi e unitarietà di comportamenti (unica carta dei servizi e regolamento di utenza) e unicità di tariffa agli utenti consumatori del bacino.

In particolare ogni comune del bacino dovrà:

a) preventivamente revocare la deliberazione di approvazione dello statuto per la formazione del costituendo consorzio, a suo tempo adottata ai sensi della delibera CIPE 11 febbraio 1988, e contestualmente deliberare l'adesione alla forma di associazione prevista dall'art. 24 della legge n. 142/1990;

b) definire la convenzione fra i comuni interessati;

c) formulare il disciplinare per la concessione del servizio, il regolamento di distribuzione del gas e la carta dei servizi;

d) stabilire le procedure per l'affidamento della concessione del servizio;

e) assumere apposite deliberazioni per l'approvazione della documentazione di cui al punto *b), c), d)*;

f) stipulare atto di convenzione ex art. 24 della legge n. 142/1990 contenente in dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione unitaria ventennale degli esercizi.

Le suindicate deliberazioni, unitamente al disciplinare contenente in dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione unitaria, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Divisione generale fonti di energia contestualmente al primo collaudo di un comune del bacino di utenza.

Nel quadro delle disposizioni legislative in materia di coordinamento di programmi statali, le regioni potranno esercitare una funzione di indirizzo e controllo sulla attività di cui sopra.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BERSANI

96A5100

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 30 luglio 1996, n. D/119.

Circolare ministeriale concernente: l'aiuto comunitario per talune leguminose in grani; la determinazione della percentuale di messa a riposo a titolo obbligatorio per la campagna di commercializzazione 1997-98 (semine 1996-97), ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni
Ai commissari di Governo
Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni
Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni
Alle prefetture
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Confederazione produttori agricoli
A tutte le altre organizzazioni professionali agricole
All'associazione interprofessionale semi oleosi
All'associazione italiana industria olearia

Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea nel corso della sessione del 22-24 luglio 1996 ha, fra l'altro, adottato i seguenti provvedimenti in corso di pubblicazione:

1) regolamento che istituisce una misura specifica a favore di alcune leguminose in grani a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna di semina 1995-96;

2) regolamento recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna di semina 1996-97, al regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Leguminose in grani.

Relativamente alla prima misura, che consiste nell'erogazione di un aiuto comunitario in continuità con il regime di cui al regolamento CEE n. 762/89, cessato il 30 giugno 1996, si rileva quanto segue:

la campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo;

i prodotti contemplati dal regime sono: le lenticchie (codice NC 07134090, altre), i ceci (codice NC 07132090, altri) e le vecce della specie vicia sativa L. e vicia ervilla Willd (codice NC ex 07139090, altre);

l'aiuto è riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate siano state interamente seminate e il relativo

raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita normale;

l'importo dell'aiuto è pari a 181 ecu/ha;

l'aiuto è corrisposto nella sua integralità nel limite della superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria fissata in 400.000 ha.

Qualora le superfici dichiarate dai produttori eccedano il limite ettareo sopra precisato, l'importo dell'aiuto è ridotto, a valere sulla campagna di riferimento, proporzionalmente alla percentuale di superamento.

Le superfici che hanno costituito oggetto di una domanda di aiuto all'ettaro nell'ambito di un regime finanziato a norma dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 729/70 sono escluse dell'aiuto previsto dalla misura di cui trattasi.

In conformità a quanto disposto dal regolamento di applicazione della Commissione, anch'esso in corso di pubblicazione, il produttore interessato, ai fini dell'acquisizione dell'aiuto di cui trattasi, deve, per la campagna di commercializzazione 1996-97 (raccolto 1996), depositare apposita domanda, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, entro il termine perentorio del 31 agosto 1966 presso l'AIMA - via Palestro, 81 - Roma, o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi o attraverso raccomandata postale indirizzata alla predetta Azienda - casella postale n. 2279 - Roma AD.

E bene precisare che, in quest'ultimo caso, la domanda non pervenuta all'AIMA entro il precitato termine è da considerarsi irricevibile, anche se la spedizione della stessa è avvenuta in data anteriore.

Di conseguenza, si richiama l'attenzione dei produttori interessati su tale specifico aspetto rappresentando l'opportunità della consegna diretta o per il tramite di terzi o, qualora risulti inevitabile il ricorso al mezzo postale, di provvedere alla spedizione con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza.

Le domande depositate successivamente al 31 agosto 1996 sono irricevibili e, pertanto, non si applicano, per la sola campagna di commercializzazione, le tolleranze previste, nel settore delle grandi colture, in caso di ritardato deposito delle domande.

Anche i produttori che hanno già segnalato la coltivazione dei prodotti in causa in sede di presentazione della domanda di compensazione al reddito, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, per il raccolto 1996, sulla base delle indicazioni riportate nella lettera circolare n. D/297 del 22 marzo 1996, sono, in ogni caso, tenuti a depositare la domanda di cui trattasi.

La domanda di aiuto deve essere firmata e la sottoscrizione deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, già adottate, per le domande di compensazione al reddito, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è effettuata dall'AIMA entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, non oltre il 15 novembre, l'importo dello stesso sulla base del superamento o meno della superficie massima garantita.

Sono applicabili al regime di aiuto di cui trattasi tutte le disposizioni contenute al titolo IV (controlli e penalità) della circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995.

Riposo delle terre per la campagna di commercializzazione 1997-98.

Per quanto concerne la seconda misura, relativa al tasso di riposo delle terre a titolo obbligatorio previsto ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1765/92, si precisa che limitatamente alla campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna di semina 1996-97, detto tasso è stato fissato nella misura del 5% delle superfici che saranno dichiarate nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile.

In caso di trasferimento dell'obbligo del riposo delle terre ad altro produttore, quest'ultimo è tenuto ad aumentare detto tasso di un punto percentuale (5% + 1% = 6%).

La disposizione applicata nella decorsa campagna a titolo derogatorio, e cioè la non applicazione del riposo differenziato in relazione al sistema della «non rotazione» e della «rotazione», ha assunto valore permanente.

Per opportuna informazione, si precisa, altresì, che il Consiglio ha disposto, limitatamente alla campagna 1996-97 (raccolto 1996), che, in caso di superamento delle aree di base, non si applica la norma di cui al paragrafo 6 - secondo trattino dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, per i produttori che operano nel regime generale, l'obbligo della messa a riposo straordinaria senza compensazione di una superficie aggiuntiva pari alla percentuale dello splafonamento constatato.

*
* *

Con successivo provvedimento saranno emanate disposizioni concernenti la presentazione delle domande di aiuto per le leguminose in grani per il raccolto 1997, nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 3887/92, nonché quelle relative alla compensazione al reddito di cui al regolamento CEE n.1765/92, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria vigente.

*
* *

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione gli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale delle politiche comunitarie ed internazionali
DI SALVO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 128

ALLEGATO

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

Domanda di aiuto per talune leguminose in grani
(lenticchie, ceci, vecce)
RACCOLTO 1996

Domanda Seminativi 1996 : Presentata ☐ SÌ ☐ NO
(barrare la casella corrispondente)
Se sì riportare il numero di domanda Seminativi 1996

Domanda presentata per tramite di :
Descrizione Prov.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME SESSO M F CODICE FISCALE

SEDE LEGALE TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COD ISTAT (Provincia Comune) COMUNE PROV C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COD ISTAT (Provincia Comune) COMUNE PROV C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto
Agenzia Comune Prov C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)
N. conto corrente Comune Prov C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

			Ettari	Are
C22	Superficie coltivata a LENTICCHIE	C22		
C23	Superficie coltivata a CECI ..	C23		
C24	Superficie coltivata a VECCE ...	C24		
C25	TOTALE SUPERFICIE PER LA QUALE SI CHIEDE L'AIUTO (C22 + C23 + C24)	C25		

Il sottoscritto

dichiara

che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n 15 del 4 gennaio 1968;

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto in causa,

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste,

di aver effettuato la semina su tutte le superfici oggetto della presente domanda,

che le superfici sopra dichiarate non hanno costituito oggetto di altre domande all'ettaro, in particolare quelle previste al titolo dell'articolo I par 2 del Reg CEE 729/70

Allega

a) ☐ fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA dell azienda (facoltativo),

b) ☐ fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente (facoltativo),

c) ☐ fotocopia degli estratti delle partite catastali o delle visure catastali (facoltativo), nonchè della mappa catastale (facoltativo),

d) ☐ quadro B n ☐

Spazio riservato all'autentica della firma (legge n 15/68) (*)

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Estremi documento di riconoscimento

Tipo documento ____________________ n ____________

rilasciato da ____________________ il ___/___/___

(*) N B L autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

Fatto a

il giorno mese anno

In fede

(firma del richiedente)

96A5124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 luglio 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 31 luglio 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 ottobre 1996 è di L. 98,00, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 è di L. 96,03 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 luglio 1997 è di L. 92,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A5177

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 agosto 1996

Dollaro USA	1519,79
ECU	1922,99
Marco tedesco	1024,26
Franco francese	300,24
Lira sterlina	2343,06
Fiorino olandese	912,73
Franco belga	49,695
Peseta spagnola	12,052
Corona danese	264,93
Lira irlandese	2439,11
Dracma greca	6,403
Escudo portoghese	9,963
Dollaro canadese	1106,67
Yen giapponese	14,138
Franco svizzero	1259,04
Scellino austriaco	145,55
Corona norvegese	237,02
Corona svedese	229,40
Marco finlandese	340,00
Dollaro australiano	1180,88

96A5159

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Camminiamo insieme», in Salerno-Fuorni, e autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1996 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto della Fondazione «Camminiamo insieme», con sede in Salerno-Fuorni, con delibera del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, di cui all'atto pubblico numero di rep. 23352/3913, a rogito del notaio Francesco Gibboni, e nel contempo il sodalizio è stato autorizzato ad acquistare un immobile.

96A5138

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite ed altri invalidi civili, in Roma, a conseguire un legato.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996 l'Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite ed altri invalidi civili (A.N.I.E.P.), con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Ferdinando Righetto con testamento pubblico registrato per atto dott. Giovanni Battista Tedeschi, notaio in Padova, numero di rep. 25015, e consistente nella piena proprietà di un appartamento sito in Padova, via De' Visiani n. 20/*A*, del periziato valore di L. 70.000.000.

96A5078

Sospensione della produzione di specialità medicinale della società Sifra - Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1996, n. 800F1D/SQ69/914, è stata disposta con decorrenza 1° agosto 1996 la sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178/1991, la produzione dello stabilimento della società Sifra - Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., sita in via Camagre, 41, Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

96A5101

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche - C.L. scienze ambientali - settore scientifico disciplinare A04A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

96A5083

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia e scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

un posto per il settore scientifico-disciplinare N03X «diritto agrario»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il settore scientifico-disciplinare C02X «chimica fisica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare E03A «ecologia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato a ricoprire il posto E03A «ecologia» solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A5140

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate dell'Università di Catania sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L18A «lingua e letteratura inglese».

Facoltà di agraria:

A02B «probabilità e statistica matematica» per l'insegnamento di «matematica» - corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5141

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria.

un posto per il settore scientifico-disciplinare E01B «botanica sistematica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare C03X «chimica generale ed inorganica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A5143

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: C03X - chimica generale ed inorganica - per la disciplina «chimica generale ed inorganica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5145

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare M06B - geografia economica-politica - per la disciplina «politica dell'ambiente».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5146

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia: geografia umana del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero.

M06A geografia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della dispobilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

96A5106

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia. storia dei movimenti e dei partiti politici del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero

M04X storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art 5 della legge n 537/1993.

96A5147

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sotto indicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingua e cultura italiana:

settore scientifico-disciplinare: L09A «glottologia e linguistica» per la disciplina «linguistica applicata».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5142

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Rilascio di exequatur»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 57, prima colonna, dove è scritto: «*Salavatore* Bella, ...», leggasi: «*Salvatore* Bella, ...».

96A5168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400